

Cuneo, 30 dicembre 2015  
Protocollo n. 82601

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi e strutture per la conservazione di beni artistici e archeologici [C.I.G. 6537627C75 – C.U.P. B29D15001180004]

**Bando di gara**

<b>Scheda riepilogativa</b>	
<b>Amministrazione aggiudicatrice</b>	Denominazione ufficiale: <b>Comune di Cuneo</b> Indirizzo postale: Via Roma n. 28 Città: Cuneo Codice postale: 12100 Paese: Italia Punti di contatto: Settore Cultura e Attività Promozionali All'attenzione di: Sandra Viada e Michela Ferrero Telefono: 0171-444815 — 0171-634175 Fax: 0171-0171444825 -0171.66137 Posta elettronica: <a href="mailto:museo@comune.cuneo.it">museo@comune.cuneo.it</a>
<b>Oggetto dell'appalto</b>	L'appalto ha per oggetto la fornitura dei sistemi e strutture per la conservazione di beni artistici e archeologici da allestirsi nei locali destinati a deposito museale nel sottotetto di Palazzo Santa Croce come dettagliatamente indicato all'articolo 1 del capitolato speciale di appalto.
<b>Termini per l'esecuzione della prestazione</b>	L'esecuzione della fornitura, dovrà avvenire entro 60 [sessanta] giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula del contratto o in ogni caso, dall'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto, nei casi previsti dalla normativa vigente.
<b>Quantitativo o entità totale dell'appalto</b>	L'importo complessivo dell'appalto è fissato in a € 173.640,90] di cui € 3.472,82 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 131 — comma 3 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. « <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i> », oltre all'Iva nella misura di legge.
<b>Luogo di esecuzione</b>	Comune di Cuneo

<b>Approvazione progetto</b>	Determinazione dirigenziale n. 1908 del 21 dicembre 2015
<b>Provvedimento a contrarre</b>	Determinazione dirigenziale n. 1908 del 21 dicembre 2015
<b>Codice Identificativo Gara [C.I.G.]</b>	6537627C75
<b>Numero gara</b>	6290653
<b>CUP</b>	B29D15001180004
<b>CPV</b>	30191100-5

<b>Articolo 1</b>	<b>Normativa di riferimento</b>
-------------------	---------------------------------

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*», in seguito “Codice”;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*», in seguito “Regolamento”;
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. «*Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*»;
- «*Regolamento per la disciplina dei contratti*» del Comune di Cuneo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 17 dicembre 2013.

<b>Articolo 2</b>	<b>Soggetti ammessi alla gara</b>
-------------------	-----------------------------------

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto i soggetti di cui all’articolo 34 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 37, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all’articolo 38 del Codice.

I concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate, non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all’articolo 34 — comma 1, lettera b) — del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta e a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

È vietata l’associazione in partecipazione, così come disposto dall’articolo 37 — comma 9 — del Codice. Parimenti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

In particolare, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un’attività imprenditoriale ricomprendente la fornitura oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o

commerciali di cui all'Allegato XI-B del Codice per gli appalti pubblici di forniture<sup>1</sup>;

2. capacità tecnica e professionale: aver svolto nell'ultimo triennio [2012-2013-2014] a favore di committenti pubblici o privati almeno una fornitura oggetto dell'appalto per un importo contrattuale non inferiore a € 173.640,90 [oltre all'Iva nella misura di legge] o, in alternativa, aver svolto nell'ultimo triennio [2012-2013-2014] più forniture oggetto dell'appalto per un importo complessivo contrattuale non inferiore a € 173.640,90 [oltre all'Iva nella misura di legge].

Il concorrente dovrà indicare la natura dell'appalto, ragione sociale, codice fiscale, sede e indirizzo, recapito telefonico, fax, posta P.E.C. e nominativo del referente dell'ente o del soggetto committente, la durata del contratto, la data di inizio e fine del contratto, l'importo complessivo contrattuale.

**In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 37 — comma 8 — del Codice, si precisa che:**

- a. ai fini di cui all'articolo 37 — comma 2 — del Codice e dell'articolo 275 del Regolamento, non è nella fattispecie individuabile una prestazione principale e una prestazione secondaria;
- b. il requisito di cui al punto 1) «Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.» deve essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento;
- c. il requisito di cui al punto 2) deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. La stessa dovrà inoltre eseguire le prestazioni del contratto in misura maggioritaria<sup>2</sup>.

Per quanto concerne il possesso dei requisiti tecnico-professionali relativi a società tra concorrenti riuniti e consorziati, le prestazioni di servizi e forniture verranno considerate nei termini e con le modalità indicate all'articolo 276 del Regolamento. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dei consorzi stabili saranno valutati con i criteri dettati dall'articolo 277 del Regolamento.

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia producono la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli operatori economici italiani alle gara<sup>3</sup>, tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre<sup>4</sup>. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dell'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla, del Paese di origine o di provenienza<sup>5</sup>.

<b>Articolo 3</b>	<b>Avvalimento</b>
-------------------	--------------------

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 49 del Codice e dall'articolo 88 del Regolamento, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente allega:

- a. una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del Codice, attestante l'avvalimento

<sup>1</sup> Articolo 39 — del Codice

<sup>2</sup> Articolo 275 — comma 2 — del Regolamento

<sup>3</sup> Articolo 47 — del Codice

<sup>4</sup> Articolo 103 — del Codice

<sup>5</sup> Articolo 38 — comma 5 — del Codice

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

- b. una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice;
- c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice;
- f. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g. nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49 — comma 5 — del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.<sup>6</sup>

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40 — comma 3 — lettera b) del Codice, che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria<sup>7</sup>.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.<sup>8</sup>

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.<sup>9</sup>

<b>Articolo 4</b>	<b>Criterio di aggiudicazione</b>
-------------------	-----------------------------------

L'appalto in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 55 e 124, con i principi indicati nella Parte IV del Regolamento, individuando l'impresa aggiudicataria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice e dell'articolo 283 del Regolamento, e con il "Metodo aggregativo compensatore" di cui all'allegato «P» del Regolamento.

Apposita commissione giudicatrice — costituita ai sensi dell'articolo 84 del Codice e dell'articolo 282 del Regolamento — procederà con le modalità di cui all'articolo 283 del Regolamento all'aggiudicazione della fornitura a favore del concorrente che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del capitolato speciale di appalto e delle presenti norme di partecipazione, essendosi impegnato a eseguire tutti i servizi previsti, avendo presentato regolare

<sup>6</sup> articolo 49 — comma 4 — del Codice

<sup>7</sup> Articolo 49 — comma 6 — del Codice

<sup>8</sup> Articolo 49 — comma 8 — del Codice

<sup>9</sup> Articolo 49 — comma 10 — del Codice

domanda e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti elementi:

**Offerta tecnica: punti 80/100**

**Offerta economica: punti 20/100**

**Offerta tecnica: punti 80/100**

Gli **80 punti** per l'offerta tecnica verranno attribuiti in base ai seguenti criteri:

### 1. FUNZIONALITA' DEGLI ELEMENTI — PUNTI 35

N.	Sottocriteri	Punti
1.1)	Regolabilità dei piani in verticale con la possibilità di avere pendenze adeguate sia alla conservazione che all'esposizione	7
1.2)	Facilità ed economicità per la sostituzione di elementi danneggiati	6
1.3)	Facilità di rimozione e successivo rimontaggio degli elementi sia verticali che orizzontali	7
1.4)	Modalità di sicurezza e facilità di movimentazione di tutti i sistemi mobili per la conservazione, in particolare delle rastrelliere per i dipinti componenti il deposito quadri	8
1.5)	Scorribilità dei piani in orizzontale	7

### 2. ATTREZZABILITA' DEGLI ELEMENTI E VALORE ESTETICO DELLA PROPOSTA — PUNTI 30

N.	Sottocriteri	Punti
2.1)	Implementabilità degli elementi con accessori per l'illuminazione	4
2.2)	Presenza e implementabilità di accessori per il riordino di beni anche di piccole dimensioni o che necessitino di essere appesi in posizione verticale	6
2.3)	Implementabilità degli elementi con accessori per la chiusura dei sistemi di conservazione	6
2.4)	Inserimento armonico della proposta negli ambienti	4
2.5)	Rispondenza estetico-funzionale al progetto posto a base di gara	5
2.6)	Rispondenza della proposta alle più recenti indicazioni della contemporanea museografia e museologia	5

### 3. PROPOSTE MIGLIORATIVE — PUNTI 15

N.	Sottocriteri	Punti
3.1)	Proposte migliorative tecnologiche, di materiali e di sostenibilità ambientale rispetto alla prescrizione del capitolato	4

3.2)	Proposte migliorative quantitative (maggiore spazio tra le rastrelliere per poter immagazzinare quadri con cornici di spessore maggiore ai 18 cm; incremento della superficie di archiviazione dei quadri ottenibile anche attraverso una diversa disposizione del deposito quadri nella sala, in funzione delle dimensioni della stessa	5
3.3)	Implementazione dell'assistenza successiva alla vendita (estensione della garanzia, sostituzione degli elementi con elementi identici)	3
3.4)	Valore economico delle proposte migliorative	3

La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura qualitativa [1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3] verrà effettuata con il seguente metodo:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo;
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario [con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola];
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.

Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionali:

<b>Coefficiente</b>	<b>Criterio motivazionale</b>
0,0	Assente — Completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente — Quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

Per il sottocriterio 3.4) [Valore economico delle proposte migliorative], il punteggio massimo, pari a 3 punti, viene attribuito all'offerta migliorativa più conveniente.

Alle altre offerte è attribuito un punteggio proporzionale, determinato con la seguente formula:

$$P = \text{punteggio massimo (3 punti)} \times \frac{V_a}{V_{\max}}$$

Dove:

P = punteggio da attribuire all'impresa

V<sub>a</sub> = valore economico [espresso in euro] dell'offerta migliorativa proposto dal concorrente a

V<sub>max</sub> = valore economico [espresso in euro] dell'offerta migliorativa più conveniente

<b>Offerta economica:      punti 20/100</b>
---

Il punteggio massimo pari a **20 punti** viene attribuito al valore dell'offerta [ribasso] più conveniente.

Alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:

$$P = \text{punteggio massimo (20 punti)} \times \frac{Ra}{Rmax}$$

Dove:

P = punteggio da attribuire all'impresa

Ra = valore dell'offerta [espresso in ribasso percentuale] del concorrente a

Rmax = valore dell'offerta [espresso in ribasso percentuale] più conveniente

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato ottenuto sommando il punteggio dell'offerta economica con quello dell'offerta tecnica.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione. Nel caso di offerte uguali si procederà a norma dell'articolo 77 — comma 2 — del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i.

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte senza che sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva.

Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'articolo 86 e seguenti del Codice e dell'articolo 284 del Regolamento.

L'impresa che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., a pena di risoluzione dell'affidamento.

<b>Articolo 5</b>	<b>Contenuto, termini e modalità per la presentazione delle offerte</b>
-------------------	---

Le imprese interessate possono prendere parte alla gara facendo pervenire al Comune di Cuneo — Ufficio Protocollo — Via Roma n. 28 [Piano Terra] — 12100 Cuneo — a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato, con esclusione della consegna a mano, la propria offerta, in plico sigillato, entro il termine perentorio del giorno **4 marzo 2016**, ora italiana **12,00**.

Si precisa che l'ufficio Protocollo del Comune di Cuneo osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

Lunedì:	8.30 - 12.30
Martedì:	8.30 - 16.30
Mercoledì:	8.30 - 12.30
Giovedì:	8.30 - 12.30 — 14.30 - 16.30
Venerdì:	8.30 - 12.00

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o

aggiuntive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, sono considerate irricevibili.

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l'amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Il plico predetto — contenente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica — deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e riportare in modo chiaro e ben leggibile:

- a. **il nominativo dell'operatore economico;**
- b. **la dicitura: «Ufficio Contratti e appalti — Procedura aperta per l'affidamento di sistemi e strutture per la conservazione di beni artistici e archeologici [C.I.G. 6537627C75 – C.U.P. B29D15001180004]»;**
- c. **l'indirizzo posta elettronica certificata [P.E.C.] dell'operatore economico;**
- d. **codice fiscale e partita Iva;**
- e. **il codice a barre presente sul documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS [per ulteriori informazioni vedi lo specifico articolo "AVCPASS"].**

Il suddetto plico deve contenere quanto segue:

#### **Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa**

Nella busta — che deve riportare la dicitura «**Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa**» e i dati del mittente — il concorrente deve inserire i seguenti documenti:

- A. **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., da compilarsi utilizzando preferibilmente il «**Modello di dichiarazione — Allegato A**» predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito del Comune: [www.comune.cuneo.gov.it](http://www.comune.cuneo.gov.it) — in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante.

In caso di raggruppamento temporaneo e consorzi anche se non ancora formalmente costituiti, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa da tutti gli operatori economici interessati per quanto di competenza.

Ai sensi dell'articolo 37 — comma 8 — del Codice, i soggetti di cui all'articolo 34 — comma 1, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora formalmente costituiti, devono dichiarare che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno degli operatori facenti parte del raggruppamento o consorzio, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'articolo 38 — comma 2-bis — del Codice<sup>10</sup>, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 38 — comma 2 — del Codice obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € **173,64** [euro centosettantatre/64], il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non

---

<sup>10</sup> Comma inserito dall'articolo 39, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 in vigore dal 25 giugno 2014

indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara fatto salvo il pagamento della sanzione pecuniaria. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

**B. Ricevuta, in originale, del versamento del contributo a favore dell'Autorità** per la vigilanza sui lavori pubblici, servizi e forniture (di cui alla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici del 21 dicembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012), pari a € 20,00[euro venti/00], da effettuarsi con le seguenti modalità:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

La mancata dimostrazione del predetto versamento da parte dell'impresa è causa di esclusione dalla procedura di gara.

### **C. Garanzia a corredo dell'offerta**

Per partecipare alla gara è richiesta, ai sensi dell'articolo 75 del Codice e a pena di esclusione, una garanzia a corredo dell'offerta di € 3.472,82 [euro tremila quattrocentosettantadue/82] corrispondente al 2% del valore presunto dell'appalto, costituita, a scelta dell'offerente, da:

- contanti, allegando copia della quietanza comprovante l'avvenuto deposito presso la tesoreria dell'ente “Banca Regionale Europea S.p.A.”;
- fideiussione bancaria, rilasciata da Istituto di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 s.m.i. «*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*»;
- fideiussione assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449;
- fideiussione rilasciata da società di intermediazione finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 s.m.i. «*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*», che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere rilasciata in copia unitamente alla polizza.

La fideiussione/polizza, che deve essere resa in favore del “Comune di Cuneo” e intestata al concorrente, deve prevedere — a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 — comma 4 — del Codice:

- durata minima di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’articolo 1957 — comma 2 — del codice civile;
- l’operatività della garanzia prestata entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.

La fideiussione/polizza deve essere conforme allo schema tipo 1.1 del Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

In ogni caso, il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli articoli 38 — comma 2-bis — del Codice e articolo 46 — comma 1-ter — del Codice nella misura pari all’1‰ del valore della gara pari a **€173.640,90** [euro centosettantatremila seicentoquaranta/90].

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito la fideiussione/polizza può essere intestata alla sola capogruppo mandataria. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora formalmente costituito dovrà, invece, produrre una sola cauzione provvisoria mediante fideiussione/polizza di cui sopra intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il raggruppamento.

E’ ammessa la riduzione della cauzione nella misura del 50% per gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 40 — comma 7 — del Codice. Per fruire del beneficio della riduzione l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia copia della certificazione di qualità comprovante il diritto alla riduzione.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio ordinario, la riduzione della cauzione è ammessa solo ed esclusivamente se tutte le imprese sono certificate.

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva l’amministrazione comunale provvederà a restituire la cauzione provvisoria ai concorrenti non risultati aggiudicatari.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della stipulazione del medesimo.

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75 — comma 1 e 4 — e 46 — comma 1-bis — del Codice. Conseguentemente l’offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, sarà esclusa.

#### **D. Dichiarazione del fideiussore**

A pena di esclusione deve essere presentata una dichiarazione — in originale — fornita da un istituto di credito ovvero da compagnia di assicurazione — corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore — con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario dell’appalto.

L’impegno non dovrà contenere alcun riferimento economico al valore contrattuale.

Tale dichiarazione potrà essere inserita nella polizza fideiussoria di cui al precedente punto C).

**E. Ricevuta PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS** attestante l’avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l’operatore economico partecipante può essere

verificato mediante il sistema AVCPASS [Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012];

## **F. Certificato di avvenuto sopralluogo e presa visione rilasciato dal Comune di Cuneo.**

### **► Busta n. 2 — Offerta tecnica**

Il concorrente deve inserire l'offerta tecnica nella busta contraddistinta con la dicitura «**Busta n. 2 — Offerta Tecnica**», sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le indicazioni riguardanti il mittente.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, per esteso e con firma leggibile, su ogni foglio dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di associazioni di imprese e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e/o consorzio<sup>11</sup>.

L'offerta tecnica, predisposta sulla base delle indicazioni, dei contenuti e delle finalità delle prestazioni relative all'appalto riportate nel capitolato speciale di appalto, deve illustrare i criteri sotto indicati e contenere la seguente documentazione:

#### **1) Funzionalità degli elementi [Criterio 1) — 35 punti]**

Tale documentazione, consiste in una relazione tecnica, formalizzata in un documento, redatto in lingua italiana, composto da un numero di pagine tali da consentire una lettura agevole da parte della commissione [massimo 6 facciate [3 pagine] formato A4, carattere 12, Times New Roman, interlinea singola] che deve illustrare:

- 1.1) Regolabilità dei piani in verticale con la possibilità di avere pendenze adeguate sia alla conservazione che all'esposizione [Criterio 1.1) — Punti 7];**
- 1.2) Facilità ed economicità per la sostituzione di elementi danneggiati [Criterio 1.2) — Punti 6];**
- 1.3) Facilità di rimozione e successivo rimontaggio degli elementi sia verticali che orizzontali [Criterio 1.3) — Punti 7];**
- 1.4) Modalità di sicurezza e facilità di movimentazione di tutti i sistemi mobili per la conservazione, in particolare delle rastrelliere per i dipinti componenti il deposito quadri [Criterio 1.4) — Punti 5];**
- 1.5) Scorribilità dei piani in orizzontale [Criterio 1.5) — Punti 7].**

#### **2) Relazione sull'attrezzabilità degli elementi e valore estetico della proposta [Criterio 2) — 30 punti]**

Tale documentazione, consiste in una relazione tecnica, formalizzata in un documento, redatto in lingua italiana, composto da un numero di pagine tali da consentire una lettura agevole da parte della commissione [massimo 8 facciate [4 pagine] formato A4, carattere 12, Times New Roman, interlinea singola] che deve illustrare:

- 2.1) Implementabilità degli elementi con accessori per l'illuminazione [Criterio 2.1) — Punti 4];**
- 2.2) Presenza e implementabilità di accessori per il riordino di beni anche di piccole dimensioni o che necessitino di essere appesi in posizione verticale [Criterio 2.2) — Punti 6];**

---

<sup>11</sup> Articolo 37 — comma 8 — del Codice

- 2.3) Implementabilità degli elementi con accessori per la chiusura dei sistemi di conservazione [Criterio 2.3) — Punti 6];
- 2.4) Inserimento armonico della proposta negli ambienti [Criterio 2.4) — Punti 4];
- 2.5) Rispondenza estetico-funzionale al progetto posto a base di gara [Criterio 2.5) — Punti 5];
- 2.6) Rispondenza della proposta alle più recenti indicazioni della contemporanea museografia e museologia [Criterio 2.6) — Punti 5].

### 3) **Proposte migliorative [Criterio 3) — 15 punti]**

Tale documentazione, consiste in una relazione tecnica, formalizzata in un documento, redatto in lingua italiana, composto da un numero di pagine tali da consentire una lettura agevole da parte della commissione [massimo 8 facciate [4 pagine] formato A4, carattere 12, Times New Roman, interlinea singola] oltre a eventuali apparati grafici e fotografici che devono illustrare:

- 3.1) Proposte migliorative tecnologiche, di materiali e di sostenibilità ambientale rispetto alla prescrizione del capitolato [Criterio 3.1) — Punti 4];
- 3.2) Proposte migliorative quantitative (maggiore spazio tra le rastrelliere per poter immagazzinare quadri con cornici di spessore maggiore ai 18 cm; incremento della superficie di archiviazione dei quadri ottenibile anche attraverso una diversa disposizione del deposito quadri nella sala, in funzione delle dimensioni della stessa [Criterio 3.2) — Punti 5];
- 3.3) Implementazione dell'assistenza successiva alla vendita (estensione della garanzia, sostituzione degli elementi con elementi identici) [Criterio 3.3) — Punti 3];
- 3.4) Valore economico delle proposte migliorative [Criterio 3.4) — Punti 3]

Le proposte migliorative avanzate dal concorrente in sede di gara vincolano contrattualmente il proponente alla loro fornitura e realizzazione. L'oggetto della proposta migliorativa deve essere completato in ogni dettaglio necessario a renderlo funzionante senza necessità di altro intervento, anche per parti o lavorazioni accessorie eventualmente non indicate in sede di offerta.

Qualora le lavorazioni/forniture oggetto delle proposte migliorative non venissero realizzate in seguito a decisione dell'Amministrazione, il valore delle stesse potrà, in accordo con l'esecutore, essere detratto dall'importo di contratto o convertito in altre forniture o opere.

In caso di mancata realizzazione/fornitura delle proposte migliorative per inadempienza dell'impresa appaltatrice, il valore delle stesse verrà detratto dall'importo di contratto e costituirà minore spesa da parte dell'Amministrazione.

La determinazione dell'importo in detrazione o di conversione in altre forniture/opere, corrispondente alle opere e/o forniture (o parte di esse) non effettuate, avverrà in base ai prezzi ufficiali (Regione Piemonte, Camera Commercio Cuneo, Comune di Cuneo) o, in subordine, in base alla quantificazione del valore delle stesse fornite dal proponente.

**Il concorrente dovrà produrre idonee schede tecniche ed elaborati grafici di dettaglio che illustrino compiutamente le caratteristiche tecnico-estetiche degli elementi proposti con l'offerta tecnica e migliorativa.**

- 4) **Dichiarazione circa l'esistenza di eventuali segreti tecnici o commerciali nei documenti costituenti l'offerta tecnica.** Deve essere compilata utilizzando il modello predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito internet del Comune: [www.comune.cuneo.gov.it](http://www.comune.cuneo.gov.it). A tale dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi

dell'articolo 35 — comma 2 — del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.

Negli elaborati costituenti l'offerta tecnica non devono, a pena esclusione, essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica.

Ogni elaborato relativo all'offerta tecnica deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, per esteso e con firma leggibile, su ogni foglio dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di associazioni di imprese e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e/o consorzio<sup>12</sup>.

A ogni elaborato dell'offerta tecnica deve essere allegato documento di identità in corso di validità.

### ➡ **Busta n. 3 — Offerta economica**

Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura «**Busta n. 3 — Offerta economica**», sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le indicazioni riguardanti il mittente.

1. **L'offerta economica**, sulla quale deve essere apposta marca da bollo da € 16,00, redatta in lingua italiana, deve essere compilata utilizzando lo schema di «**Modulo offerta — Allegato B**» predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it](http://www.comune.cuneo.gov.it).

Si precisa che il ribasso percentuale unico offerto è elemento vincolante ai fini del contratto.

Tale ribasso deve essere espresso con un massimo di quattro cifre oltre la virgola; qualora vengano indicate più cifre, non si terrà conto di quelle eccedenti la quarta.

Il ribasso percentuale è indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

2. **Dichiarazione dei costi relativi alla sicurezza** afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, di cui all'articolo 87 — comma 4 — del Codice compilata utilizzando lo schema di «**Dichiarazione dei costi relativi alla sicurezza — Allegato B1**» predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it](http://www.comune.cuneo.gov.it).

L'offerta economica e la dichiarazione circa i costi della sicurezza devono essere sottoscritti, per esteso e con firma leggibile, su ogni foglio dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di associazioni di imprese e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e/o consorzio<sup>13</sup>.

L'offerta non può presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione: la firma dovrà essere leggibile, apposta per esteso.

<b>Articolo 6</b>	<b>Esclusione dalla gara</b>
-------------------	------------------------------

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 46 — comma 1bis — del Codice, escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre

<sup>12</sup> Articolo 37 — comma 8 — del Codice

<sup>13</sup> Articolo 37 — comma 8 — del Codice

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Ai sensi dell'articolo 46 — comma 1-ter — del Codice<sup>14</sup>, le disposizioni di cui all'articolo 38 — comma 2-bis — del Codice si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Si considerano elementi essenziali il contenuto e le modalità di presentazione delle offerte così come indicati nell'articolo "Contenuto, termini e modalità per la presentazione dell'offerta" di questo disciplinare di gara.

<b>Articolo 7</b>	<b>Modalità di svolgimento della gara</b>
-------------------	---

L'apertura dei plichi contenenti i documenti e l'offerta avverrà in seduta pubblica alle ore **9,00** del giorno **8 marzo 2016**, presso la sala Consiglio del Comune di Cuneo — Palazzo Municipale — via Roma n. 28.

La commissione di gara costituita ai sensi dell'articolo 84 del Codice procederà, con le modalità e nei termini indicati dagli articoli 283 e 284 del Regolamento.

- a verificare la rispondenza della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalle presenti norme di partecipazione, nonché alla relativa esclusione o ammissione alla gara dei soggetti partecipanti. Nella medesima seduta si procede, in applicazione dell'articolo 48 del Codice, al sorteggio pubblico del 10% dei concorrenti che dovranno comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione economici-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati. La stazione appaltante provvederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati con le modalità indicate nella Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture.

Le imprese sorteggiate, come previsto dall'articolo 48 — comma 1 — del Codice, devono comprovare entro 10 giorni dalla richiesta il possesso dei requisiti richiesti dalle norme di partecipazione e dichiarati in sede di gara. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 — comma 11 — del Codice. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

- in seduta pubblica a comunicare le risultanze della verifica compiuta sulla documentazione comprovante i requisiti dichiarati dal concorrente sorteggiato e nella medesima seduta procede all'apertura della «Busta n. 2 — Offerta tecnica» ed effettua la ricognizione della documentazione ivi contenuta con la lettura del solo titolo degli atti rinvenuti.
- in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate all'articolo 3 «Criterio di aggiudicazione»;
- in seduta pubblica, la cui data e ora verrà pubblicata sul sito internet del Comune: [www.comune.cuneo.gov.it](http://www.comune.cuneo.gov.it) con almeno tre giorni di anticipo, a:
  1. dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
  2. aprire le buste contenenti le offerte economiche;
  3. leggere il contenuto dell'offerta economica;
  4. attribuire il punteggio alle offerte economiche;

<sup>14</sup> Comma inserito dall'articolo 39, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 in vigore dal 25 giugno 2014

5. determinare il punteggio totale dato dal punteggio dell'offerta tecnica e dal punteggio dell'offerta economica.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86 — comma 2 del Codice si procede con le modalità di cui all'articolo 121 — comma 10 — del Regolamento. Al termine, sarà comunicata unicamente tramite avviso sul sito internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it](http://www.comune.cuneo.gov.it) la data della seduta pubblica nella quale si procederà alla dichiarazione dell'esito della procedura di verifica di congruità delle offerte e all'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua<sup>15</sup>.

Nel caso in cui il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte non siano pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86 — comma 2 — del Codice si procede in questa seduta all'aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione provvisoria è vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre per il Comune il vincolo contrattuale sorgerà al momento dell'aggiudicazione definitiva.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6 –bis del Codice e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis.

Il dirigente del settore competente disporrà con proprio provvedimento l'aggiudicazione definitiva dell'appalto. L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'impresa aggiudicataria ed espletati previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, così come disposto dall'articolo 11 — comma 8 — del Codice.

Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute di gara pubbliche in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con il quale addivenire alla stipula del contratto. I rappresentanti delle imprese partecipanti possono altresì, durante lo svolgimento delle operazioni di gara, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. Essi devono comunque chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà in modo compatibile con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà opportuno.

<b>Articolo 8</b>	<b>Sistema AVCPASS</b>
-------------------	------------------------

Dal 1° luglio 2014 al fine di consentire alla stazione appaltante di utilizzare la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, gli operatori economici dovranno effettuare la registrazione al servizio AVCPASS [Portale AVCP — Servizi ad accesso riservato, seguendo le istruzioni contenute] e, individuata la procedura di affidamento cui partecipare, otterranno dal sistema AVCPASS un "PASSOE" [il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS], da inserire sul frontespizio del plico inviato e nella busta della documentazione amministrativa [le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito [www.avcp.it](http://www.avcp.it)].

Per poter ottenere il "PASSOE" occorre la firma digitale, di cui gli operatori economici dovranno dotarsi.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite

<sup>15</sup> articolo 121 — comma 3 — del Regolamento

PEC.

Per qualsiasi informazione di supporto o chiarimento è possibile contattare i seguenti recapiti:

- Numero verde contact center AVCP: 800-896936
- FAQ a supporto dell'operatività del sistema e della corretta interpretazione di quanto regolamentato nella Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 [[www.avcp.it](http://www.avcp.it) → FAQ → FAQ AVCPASS, e materiale e-learning dedicato agli Operatori Economici [[www.avcp.it](http://www.avcp.it) → Servizi → Formazione]

<b>Articolo 9</b>	<b>Consultazione della documentazione, informazioni e sopralluogo</b>
-------------------	---

La consultazione dei documenti di gara e l'acquisizione di ulteriori informazioni sono possibili presso il Comune di Cuneo — Settore Cultura e Attività Promozionali — Museo Civico — via Santa Maria n. 10, dal martedì al venerdì, dalle ore 9.00, alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico al numero 0171-6341745.

Avvisi e comunicazioni relativi alla procedura di gara verranno pubblicati sul sito Internet del Comune: [www.comune.cuneo.gov.it](http://www.comune.cuneo.gov.it).

**Il sopralluogo delle imprese offerenti è obbligatorio, previo appuntamento telefonico al numero 0171-634175.**

Luogo di sopralluogo: Cuneo, Via Santa Maria 10

Il mancato sopralluogo è causa di esclusione.

Ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo: **1° marzo 2016**

In conformità a quanto stabilito nella determinazione dall'AVCP del 10 ottobre 2012:

- in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi costituiti prima della presentazione dell'offerta, è necessario e sufficiente ai fini dell'ammissione che il sopralluogo sia effettuato dalla capogruppo;
- in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi, non ancora costituiti prima della presentazione dell'offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato da:
  - ognuno dei legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono riunirsi;
  - da un solo legale rappresentante per conto di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento munito di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte della costituenda associazione temporanea di imprese;
  - da direttore tecnico di una impresa facente parte del costituendo raggruppamento munito di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte della costituenda associazione temporanea di imprese;
  - da dipendente di una impresa facente parte del costituendo raggruppamento munito di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte della costituenda associazione temporanea di imprese;
  - da procuratore speciale in forza di procura a mezzo atto notarile da parte di tutti i soggetti facenti parte della costituenda associazione temporanea di imprese.

Le persone che effettuano la visita dei luoghi sono identificate con i seguenti sistemi:

- il legale rappresentante è riconosciuto a mezzo carta d'identità e C.C.I.A.A. da consegnare in copia in sede di sopralluogo;
- il direttore tecnico dell'impresa è riconosciuto a mezzo carta d'identità e C.C.I.A.A. da consegnare in copia in sede di sopralluogo;

- il procuratore speciale a mezzo di carta d'identità e copia di procura notarile da consegnare al tecnico comunale incaricato;
- il dipendente dell'impresa concorrente a mezzo carta d'identità, estratto del libro unico del lavoro o documentazione equipollente da consegnare in copia in sede di sopralluogo.

Il Comune rilascerà un certificato di avvenuto sopralluogo da allegare alla documentazione amministrativa. Tale certificazione sarà unica indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. Non è consentito che una stessa persona effettui il sopralluogo per conto di più concorrenti.

<b>Articolo 10</b>	<b>Cauzione definitiva</b>
--------------------	----------------------------

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto dovrà costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 113 — comma 1 — del Codice.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

<b>Articolo 11</b>	<b>Spese di contratto, di registro e accessorie</b>
--------------------	---

Le spese di contratto — che verrà stipulato con atto pubblico informatico in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del Codice — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti<sup>16</sup>.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione<sup>17</sup>.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 — comma 1 — del Codice.

<b>Articolo 12</b>	<b>Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa</b>
--------------------	---

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con

<sup>16</sup> articolo 139 — comma 1 e 2 del Regolamento

<sup>17</sup> articolo 139 — comma 3 del Regolamento

strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

<b>Articolo 13</b>	<b>Fallimento, successione e cessione dell'impresa</b>
--------------------	--

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

<b>Articolo 14</b>	<b>Rinvio</b>
--------------------	---------------

Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

<b>Articolo 15</b>	<b>Procedure di ricorso</b>
--------------------	-----------------------------

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

<b>Articolo 16</b>	<b>Foro competente</b>
--------------------	------------------------

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.»

<b>Articolo 17</b>	<b>Riservatezza dei dati</b>
--------------------	------------------------------

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

<b>Articolo 18</b>	<b>Codice di comportamento</b>
--------------------	--------------------------------

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

<b>Articolo 19</b>	<b>Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”</b>
--------------------	---

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

<b>Articolo 20</b>	<b>Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione</b>
--------------------	--

Responsabile del procedimento è il signor Giraud dott. Bruno, dirigente del Settore Cultura e Attività Promozionali [Telefono 0171-444815-634175 – Fax 0171-444825-66137 – E-mail: [museo@comune.cuneo.it](mailto:museo@comune.cuneo.it)].

Il Responsabile del Procedimento è anche direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 300 — comma 1 — del Regolamento.

**Il dirigente**  
**Rinaldi Giorgio**  
*Documento firmato digitalmente*